

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE - TASI -
Data 09.04.2014	

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 21.30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA		X
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE	X		MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO		X
LONGARONI MAURIZIO	X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 11	Assenti n 2	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre, Sciri -
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica -
Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to R. Tonelli

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

Il Sindaco Presidente Francesca Valentini pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno;

- Visto il comma 639 dell'art. 1 L. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Visti gli artt. dal n. 669 al n. 683 dell'art. 1 L. 147 del 27.12.2013 che disciplinano la TASI;
- Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- - Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 28/02/2014;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 30/04/2014;
- Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
- Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal revisore del conto;
- Con voti favorevoli 8 - astenuti 0 - contrari 3 (Fattorini, Mariani, Pambianco)

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi), composto di n. 18 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2014.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tasi.
- 4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale secondo quanto previsto nella nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese ad esito unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di San Venanzo, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo e finalità della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'Imposta municipale propria (IMU) e quella adibita direttamente ad abitazione principale ai sensi del regolamento comunale vigente in materia di IMU.
3. Sono assoggettati ad imposizione i fabbricati strumentali all'attività agricola e costituisce presupposto per la loro individuazione, ad eccezione di quelli accatastati in categoria D10, l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio
4. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Art. 5 – Aliquote e detrazioni della TASI

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da

generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il Comune può stabilire annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dell'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle abitazioni principali ed a quelle adibite direttamente ad abitazione principale di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. **■**
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 – Periodi di applicazione del tributo

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. I servizi comunali indivisibili, ai sensi del comma 682 della L. 147/2013 sono i seguenti:
 - Viabilità
 - Pubblica illuminazione
 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente.
2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva le aliquote saranno determinati annualmente i costi dei servizi indivisibili sopra individuati, alla cui parziale copertura la TASI è diretta e la relativa percentuale di copertura.

Art. 9 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Art. 10 – Versamento

La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente.

- 1) In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
- 2) Gli importi dovuti sono riscossi in due rate di uguale importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
- 3) L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante.
- 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

- 1) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori nella misura di 0,5 punti percentuali in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 2) Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
- 3) Per quanto riguarda la compensazione si applica l'art. 11 quater del vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 12 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 13 – Dilazioni di pagamento

1. Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento sulle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento dell'imposta in oggetto si applica l'art. 11 del vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 15 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU e quelle contenute nel regolamento sulle entrate tributarie.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 13 , entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 17 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

Art. 18 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

—

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li 23.04.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **23.04.2014** al ed è divenuta esecutiva il **09.04.2014**

X Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 23.04.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI